



27 marzo 2017

Protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati

Guida per il deposito di una domanda di registrazione o di una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi

Indice

Introduzione.....	4
1 Strumenti di protezione.....	5
1.1 Il marchio in virtù della LPM	5
1.2 Denominazione di origine (art. 16 LAgr e art. 2 ordinanza DOP/IGP).....	5
1.3 Indicazione geografica (art. 16 LAgr e art. 3 ordinanza DOP/IGP).....	6
2 Qual è lo strumento di protezione che più si addice alla situazione?	6
2.1 Marchio o DOP/IGP?.....	6
2.2 Denominazione di origine o indicazione geografica?	7
3 Procedura.....	7
3.1 Procedura di registrazione di DOP e IGP	7
3.2 Procedura di modifica dell'elenco degli obblighi di DOP e IGP registrate ...	10
4 Condizioni della domanda di registrazione (art. 6)	10
4.1 Nota di presentazione e motivazione della domanda.....	10
4.2 Rientrare nel campo d'applicazione (art. 1)	10
4.3 Dimostrare che il raggruppamento è rappresentativo (art. 5 e art. 6 cpv. 2 lett. a)	11
4.4 Denominazione da registrare (art. 6 cpv. 2 lett. b).....	12
4.5 Dimostrare che la denominazione non è generica (art. 4 e art. 6 cpv. 2 lett. c).....	12
4.6 Dimostrare che il prodotto proviene dall'area geografica: fascicolo storico (art. 6 cpv. 2 lett. d).....	13
4.7 Tracciabilità del prodotto (art. 6 cpv. 2 lett. d)	13
4.8 Fornire gli elementi della tipicità del prodotto legata all'ambiente geografico (art. 6 cpv. 2 lett. e).....	14
4.9 Descrivere i metodi locali, leali e costanti (art. 6 cpv. 2 lett. f)	15
4.10 Redigere un riassunto della domanda di registrazione (art. 6 cpv. 2 lett. g)	15
5 Elenco degli obblighi (art. 7)	16
5.1 Elementi obbligatori	16
5.1.1 Nome del prodotto (art. 7 cpv. 1 lett. a).....	16

5.1.2	Delimitazione dell'area geografica (art. 7 cpv. 1 lett. b)	17
5.1.3	Descrizione del prodotto (art. 7 cpv. 1 lett. c)	17
5.1.4	Descrizione del metodo di fabbricazione del prodotto (art. 7 cpv. 1 lett. d)	17
5.1.5	Organismo di certificazione (art. 7 cpv. 1 lett. e)	18
5.2	Elementi facoltativi	18
5.2.1	Elementi specifici dell'etichettatura (art. 7 cpv. 2 lett. a)	18
5.2.2	Elementi relativi al condizionamento (art. 7 cpv. 2 lett. c)	18
5.2.3	Descrizione della forma distintiva del prodotto (art. 7 cpv. 2 lett. b)	18
6	Procedura di registrazione delle denominazioni estere (art. 8a)	19
7	Procedura di modifica degli elenchi degli obblighi (art. 14)	19
7.1	Procedura semplificata	20
8	Procedura di cancellazione di una DOP o di un'IGP (art. 15).....	20
9	Esigenze minime per la registrazione di una DOP	20
9.3	Altri prodotti	23
9.4	Alimentazione degli animali per i prodotti di origine animale	23
10	Periodo transitorio per i prodotti non conformi all'elenco degli obblighi (art. 17a) ...	24
10.1	Dopo la registrazione della denominazione (cpv. 1)	24
10.2	Dopo la modifica dell'elenco degli obblighi di una denominazione protetta (cpv. 2)	24
11	Organismi di certificazione	24
12	Aiuto finanziario.....	24
13	Recapiti utili.....	25

Introduzione

La storia insegna che se un prodotto gode di grande reputazione e notorietà acquisite nel tempo grazie alle sue qualità intrinseche legate all'origine geografica, la sua denominazione è spesso utilizzata indebitamente per vendere prodotti che non possiedono le stesse qualità. L'usurpazione della reputazione è un aspetto della concorrenza sleale e mette in pericolo un investimento collettivo a lungo termine.

Se dei prodotti sono protetti da una DOP o un'IGP, solo gli operatori che rispettano l'elenco degli obblighi possono utilizzarne la denominazione. Questa protezione ha effetti sociali, economici e socio-culturali importanti. Riservare, infatti, dei nomi di prodotti agli attori di una determinata regione impedisce la delocalizzazione della produzione e consente di preservare le attività economiche nelle regioni interessate. Questa protezione contribuisce allo stesso tempo a creare valore aggiunto mantenendo aziende a misura d'uomo.

La protezione delle DOP e delle IGP è retta dalla legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura. In virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d LAgr, il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali si distinguono per la loro origine. Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e disciplina, in particolare, il diritto all'iscrizione, le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi, la procedura di opposizione e di registrazione, il controllo (art. 16 LAgr). Sulla base delle disposizioni menzionate, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 28 maggio 1997² concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati.

La presente guida è destinata ai gruppi di operatori che richiedono la registrazione di una DOP o un'IGP oppure la modifica dell'elenco degli obblighi di una DOP o di un'IGP registrata.

I prodotti su cui verte la presente guida sono i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, comprese le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati (art. 1 cpv. 2^{bis} ordinanza DOP/IGP) nonché i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati. Questi ultimi possono beneficiare di una DOP o un'IGP in virtù dell'articolo 41a della legge federale del 4 ottobre 1991³ sulle foreste. I vini sono esclusi poiché le denominazioni vinicole sono disciplinate dall'ordinanza del 14 novembre 2007⁴ concernente la viticoltura e l'importazione di vino. Vale lo stesso per le derrate alimentari che non sono prodotti agricoli, quali il sale e l'acqua minerale che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 2 settembre 2015⁵ DOP/IGP per prodotti non agricoli di competenza rispettivamente del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

¹ Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1

² Ordinanza DOP/IGP; RS 910.12

³ LFo, RS 921.0

⁴ Ordinanza sul vino; RS 916.140

⁵ RS 232.112.2

1 Strumenti di protezione

Tra gli strumenti di protezione delle indicazioni di provenienza, bisogna fare una distinzione tra il marchio in virtù della legge federale del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza dei marchi, da un lato, e la denominazione d'origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi della LAgr, dall'altro. Questi strumenti hanno scopi diversi, ma possono essere complementari. È sempre opportuno, pertanto, scegliere lo strumento più adatto al singolo caso.

1.1 Il marchio in virtù della LPM

Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda (art. 1 cpv. 1 LPM). Qualsiasi persona fisica o giuridica può fare registrare un marchio. Quest'ultimo può essere bidimensionale (forma verbale, rappresentazione grafica da sole o combinate tra loro), tridimensionale o costituire un marchio sonoro. Si distinguono i seguenti tipi.

Il **marchio individuale** è depositato dal titolare al fine di distinguere i prodotti o i servizi della propria azienda da quelli della concorrenza.

Il **marchio di garanzia** (art. 21 LPM) è un segno usato da più aziende, sotto il controllo del titolare del marchio, che serve a garantire la qualità, la provenienza geografica, il metodo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di prodotti o servizi di tali aziende. Il titolare non lo utilizza direttamente, ma deve autorizzarne contro congruo compenso l'uso per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal regolamento del marchio.

Il **marchio collettivo** (art. 22 LPM) è il segno di un gruppo d'aziende di produzione, di commercio o di servizi che serve a distinguere i prodotti o i servizi dei membri del gruppo da quelli di altre aziende.

Come si può notare, alcuni segni sono esclusi dal campo di protezione offerto dal marchio. Si tratta soprattutto di quelli descrittivi di dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM). Essi (indicazioni relative alla natura, alla qualità, al metodo o al luogo di fabbricazione, alla designazione o al prezzo di un prodotto, nonché tutte quelle di natura descrittiva) non possono, infatti, essere monopolizzati.

In deroga all'articolo 2 lettera a LPM, un **marchio geografico** può essere registrato per una DOP o un'IGP registrata secondo l'articolo 16 LAgr (art. 27a lett. a LPM). La registrazione di un marchio geografico può essere chiesta dal raggruppamento che ha ottenuto la registrazione di una DOP o di un'IGP oppure, se tale raggruppamento non esiste più, dal raggruppamento rappresentativo che si occupa della protezione di tale DOP o IGP (art. 27b lett. a LPM). Il disciplinamento del marchio deve corrispondere all'elenco degli obblighi della DOP o dell'IGP in questione (art. 27c lett. a). La protezione di una denominazione in quanto marchio geografico è pertanto complementare alla DOP o IGP e implica la registrazione di una DOP o un'IGP.

1.2 Denominazione di origine (art. 16 LAgr e art. 2 ordinanza DOP/IGP)

Quale **denominazione di origine** può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo, un prodotto agricolo trasformato, un prodotto silvicolo o un prodotto silvicolo trasformato (prodotto):

- le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani;

⁶ LPM; RS 232.11

- di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell'area geografica delimitata.

Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine (art. 2 cpv. 2 ordinanza DOP/IGP).

1.3 Indicazione geografica (art. 16 LAgr e art. 3 ordinanza DOP/IGP)

Quale **indicazione geografica** può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:

- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica;
- di cui almeno una delle tappe della produzione si svolge nell'area geografica delimitata.

Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche (art. 3 cpv. 2 ordinanza DOP/IGP).

2 Qual è lo strumento di protezione che più si addice alla situazione?

2.1 Marchio o DOP/IGP?

Onde poter avviare la procedura di domanda di registrazione di una DOP o di un'IGP vanno rispettate le cinque condizioni seguenti.

- **La denominazione da proteggere deve designare un solo prodotto e non un gruppo di prodotti.** A titolo d'esempio, la denominazione "Produits authentiques du Pays-d'Enhaut", utilizzata per commercializzare prodotti agricoli di tale regione quali prodotti artigianali, non può essere protetta da DOP o IGP. In tal caso si addice lo strumento del marchio (individuale, collettivo o di garanzia). Se un raggruppamento deposita una domanda DOP o IGP per prodotti differenti, ognuno di essi dovrà essere oggetto di un elenco degli obblighi distinto.
- **La denominazione da proteggere deve designare un prodotto con un'origine geografica.** In linea di principio, la denominazione contiene un riferimento geografico (p.es. Eau-de-vie de poire du Valais, Saucisson vaudois), tuttavia, come già menzionato, può trattarsi di una denominazione tradizionale (p.es. Sbrinz, Poire à Botzi). In tal caso, la denominazione deve evocare un'origine geografica.
- **La denominazione da proteggere deve essere utilizzata da un raggruppamento di produttori e/o di addetti alla trasformazione.** Il registro delle DOP/IGP è uno strumento collettivo di protezione giuridica. Le DOP e le IGP non hanno un titolare, non appartengono al raggruppamento. Danno un diritto d'uso collettivo. Pertanto, chiunque si trovi nell'area geografica e adempia le condizioni dell'elenco degli obblighi ha il diritto di fregiarsi della denominazione protetta (art. 1 cpv. 2 ordinanza DOP/IGP) senza dover aderire al raggruppamento.
- **La denominazione da proteggere deve designare un prodotto che si distingue chiaramente dagli altri appartenenti alla stessa famiglia** (p.es. Abricotine rispetto all'acquavite di albicocche o L'Etivaz rispetto al formaggio d'alpe). Tale differenza deriva dalle caratteristiche specifiche dell'area geografica proposta (fattori naturali: clima, qualità del suolo, ecc.) e dalle cognizioni tecniche (fattori umani, tradizioni) propri di tale regione.

- **La denominazione da proteggere deve essere conosciuta o designare un prodotto con una connotazione storica e/o tradizionale.** La protezione del nome perseguita attraverso la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è rivolta ai prodotti con un'origine. Per questo il prodotto deve esistere da tempo, avere una storia e conoscere una certa tradizione.

Se il prodotto non adempie queste condizioni, si suggerisce di valutare l'opportunità di una domanda di registrazione di un marchio, in particolare di uno di garanzia.

2.2 Denominazione di origine o indicazione geografica?

L'ordinanza DOP/IGP prevede due tipi di protezione: la denominazione di origine e l'indicazione geografica.

La **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** designa prodotti associati molto strettamente alla propria regione di provenienza. La qualità o le caratteristiche del prodotto devono essere dovute "essenzialmente" o "esclusivamente" all'ambiente geografico di cui il prodotto è originario. Per ambiente geografico si intendono i fattori naturali (clima, qualità del suolo, flora batterica specifica di una regione o biodiversità) così come quelli umani (cognizioni tecniche locali).

Deve quindi esistere un legame oggettivo e molto stretto tra la qualità del prodotto e la sua origine geografica. Per una denominazione di origine ("prodotto della terra") sono dunque i confini naturali a delimitare l'area geografica.

L'**Indicazione Geografica Protetta (IGP)** designa prodotti correlati alla regione da cui provengono, ma tale legame è meno forte o di natura diversa rispetto alla DOP. I requisiti fissati per l'IGP sono meno severi di quelli per la DOP in quanto almeno una delle operazioni deve avvenire nell'area geografica in questione. Il legame con il territorio può essere meno stretto e basarsi su altri criteri (reputazione o altra caratteristica).

Per l'IGP, il legame può consistere nella sola reputazione del prodotto se questa è riconducibile alla sua origine. In tal caso, le qualità del prodotto non sono determinanti; è sufficiente che la denominazione del prodotto goda di una fama particolare che all'atto della domanda di registrazione sia ricondotta in maniera fondata alla sua origine. Contrariamente alla DOP, si può depositare un'IGP se i fattori sono essenzialmente umani.

In base a queste definizioni, i produttori possono decidere per quale tipo di protezione (DOP o IGP) optare e, di conseguenza, fare domanda. La protezione offerta dall'IGP è tuttavia identica a quella offerta dalla DOP: principio dell'elenco degli obblighi, procedura comune di registrazione, sistema di controllo, monopolizzazione del nome con rispettiva protezione contro le usurpazioni e le imitazioni. Le denominazioni protette derivano dal diritto in materia di proprietà intellettuale ma sono rette dal diritto pubblico e conferiscono un diritto d'uso collettivo: possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al rispettivo elenco degli obblighi (art. 1 cpv. 2 ordinanza DOP/IGP). Di conseguenza beneficiano del sistema di protezione delle DOP e IGP sia i produttori sia i consumatori. Una volta che una DOP o un'IGP è protetta in Svizzera, tale tutela può essere estesa all'estero a condizione che la Svizzera abbia concluso i relativi accordi con il Paese in questione.

3 Procedura

3.1 Procedura di registrazione di DOP e IGP


La procedura di registrazione, basata sul principio dell'opposizione, inizia con l'inoltro dell'apposita domanda all'UFAG. Dopo aver esaminato la domanda e consultato la Commissione delle DOP e delle IGP nonché le autorità cantonali e federali interessate, l'UFAG accetta o respinge la domanda mediante una decisione. Se la accetta, il riassunto della domanda di registrazione è pubblicato nel Foglio ufficiale

svizzero di commercio (FUSC). È impartito un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione per opporsi alla registrazione. L'opposizione è trattata dall'UFAG che emana una decisione su opposizione, passibile di ricorso.

Se la respinge, la decisione dell'UFAG può essere impugnata direttamente previo ricorso.

I ricorsi contro le decisioni o le decisioni su opposizione dell'UFAG sono trattati in prima istanza dal Tribunale amministrativo federale (TAF), poi in ultima istanza dal Tribunale federale (TF).

Una volta che tutte le procedure relative a opposizioni o eventuali ricorsi sono state trattate, laddove non si giunga al rifiuto della domanda di registrazione, la denominazione è iscritta nel registro delle DOP e delle IGP. La registrazione viene quindi pubblicata nel FUSC.



3.2 Procedura di modifica dell'elenco degli obblighi di DOP e IGP registrate

Le modifiche dell'elenco degli obblighi, eccezion fatta per quelle relative alla designazione degli organismi di certificazione, agli elementi specifici dell'etichettatura e della descrizione dell'area geografica se le entità geografiche sono ridefinite, segnatamente in caso di fusione di Comuni, sono soggette alla stessa procedura prevista per la registrazione. Pertanto si rinvia al punto 7.

4 Condizioni della domanda di registrazione (art. 6)

La domanda deve provare che le condizioni stabilite dall'ordinanza per ottenere una DOP o un'IGP sono soddisfatte ed essere corredata di un elenco degli obblighi. Nella domanda è quindi importante distinguere, da una parte, le prove di cui all'articolo 6 capoverso 2 e, dall'altra, l'elenco degli obblighi (art. 7) puramente descrittivo e, dunque, limitato all'essenziale. Come premessa alla domanda di registrazione, vanno indicate le motivazioni all'origine della stessa.

4.1 Nota di presentazione e motivazione della domanda

Prima di presentare la domanda di registrazione all'UFAG, il raggruppamento interessato dal prodotto deve interrogarsi sulla fondatezza di una simile domanda e sul suo impatto tecnico ed economico sull'intera filiera. In particolare il raggruppamento deve riflettere sui seguenti aspetti.

- la motivazione che porta alla scelta di tale intervento (necessità di protezione del nome, ecc.);
- gli effetti su eventuali altri prodotti della stessa categoria, o anche altri segni identificativi della qualità e della provenienza preesistenti riguardanti questi prodotti;
- la valorizzazione (segnatamente economica) attesa dall'intervento;
- la capacità degli operatori di rispettare l'elenco degli obblighi (investimenti necessari) e di assumere il costo del controllo;
- le eventuali interazioni della denominazione proposta con nomi di razza, varietà o marchi già registrati.

Il raggruppamento deve presentare e motivare la sua domanda in una nota contenente gli elementi succitati.

4.2 Rientrare nel campo d'applicazione (art. 1)

La registrazione conformemente all'ordinanza DOP/IGP permette da un lato di proteggere le denominazioni di prodotti agricoli (non trasformati) e prodotti agricoli trasformati, destinati o meno all'alimentazione umana. Si tratta di latticini, carni, prodotti salmistrati o affumicati e insaccati, frutta, verdura e altre colture, prodotti trasformati (panetteria, pasticceria, biscotteria) e alcolici. In virtù dell'articolo 1 capoverso 2^{bis}, le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli sono equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati. Alcune derrate alimentari (come le acque minerali o il sale), invece, non sono prodotti agricoli e non rientrano nel campo d'applicazione.

L'articolo 41 a capoverso 2 LFO stabilisce che la procedura di registrazione e la protezione delle DOP e delle IGP sono rette dalla LAgr. Di conseguenza l'ordinanza DOP/IGP si applica anche ai prodotti silvicoli e ai prodotti silvicoli trasformati. Pertanto l'UFAG tratta le relative domande di DOP e di IGP e le iscrive, se è il caso, nel registro federale delle DOP e delle IGP. A tal fine consulta l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in quanto autorità federale competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP.

Per prodotti silvicoli provenienti dalla foresta s'intende il legname tondo e per prodotti della prima trasformazione il legname segato grezzo o piallato (art. 1 a ordinanza DOP/IGP).

I prodotti silvicoli della seconda trasformazione nonché le derrate alimentari non considerate prodotti agricoli rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli in virtù dell'articolo 50a LPM.

4.3 Dimostrare che il raggruppamento è rappresentativo (art. 5 e art. 6 cpv. 2 lett. a)

La registrazione di una DOP o di un'IGP deve essere il risultato di un intervento condiviso. Una persona o un'impresa privata non può essere riconosciuta quale richiedente. Per poter depositare una domanda è necessario costituire un raggruppamento richiedente, che, a prescindere dalla forma giuridica, riunisca tutti i collegi professionali partecipanti alla produzione, alla trasformazione e all'elaborazione del prodotto (art. 5 cpv. 1). Nel caso di una domanda di DOP per un formaggio, ad esempio, il raggruppamento sarà formato da produttori di latte, casari e addetti alla stagionatura. La fase d'elaborazione si conclude allo stadio in cui il prodotto può fregiarsi della denominazione protetta. Visto che per l'IGP è sufficiente che una sola fase di produzione avvenga nell'area delimitata, il raggruppamento non dovrà necessariamente essere composto da tutti i collegi professionali.

La rappresentatività è un elemento fondamentale nell'esame della domanda. Infatti, è vietato utilizzare la DOP o l'IGP per imporre un metodo praticato da una minoranza. È quindi indispensabile che la maggioranza degli operatori non soltanto rientri nel raggruppamento, bensì aderisca anche alle condizioni fissate nell'elenco degli obblighi. Lo scopo è impedire altresì che venga inoltrato un numero troppo elevato di opposizioni all'atto della pubblicazione dell'elenco degli obblighi ed evitare che operatori che utilizzano la denominazione non integrati nell'elaborazione dell'elenco degli obblighi vengano a conoscenza delle relative condizioni d'uso soltanto ad avvenuta registrazione della denominazione.

I criteri di rappresentatività fissati all'articolo 5 capoverso 1^{bis} riguardano le proporzioni di quantità prodotta e di membri nonché i principi democratici in seno al raggruppamento. La rappresentatività viene valutata a livello di ciascun collegio e deve contemplare contemporaneamente almeno il 50 per cento dei volumi prodotti dai membri e almeno il 60 per cento dei membri delle imprese o dei produttori interessati.

Per valutare il carattere democratico del funzionamento del raggruppamento si appura che la struttura sia accessibile a ogni operatore interessato e che non vengano condizioni d'adesione dissuasive o discriminanti. Ogni membro individuale di ciascun collegio deve poter essere eletto alle diverse funzioni del raggruppamento e votare, sia in maniera diretta, sia per mezzo di un delegato se i membri individuali sono rappresentati da una delegazione in seno all'assemblea.

Il raggruppamento, quindi, dovrà fornire dati sulla filiera e segnatamente:

- la descrizione della filiera;
- il numero di operatori della filiera per categoria (produttori della materia prima, fabbricanti, affinatori, ev. addetti al condizionamento ...) e la loro localizzazione geografica;
- il potenziale d'evoluzione della produzione;
- una descrizione sintetica dei sistemi di produzione delle aziende (quota del prodotto nell'attività degli operatori, grado di specializzazione delle aziende, ecc.);
- i volumi prodotti (per tipi di operatore se del caso): per esempio per un formaggio i produttori di latte, i produttori agricoli, caseifici in cooperative, i caseifici privati e gli addetti alla stagionatura;
- i circuiti di commercializzazione del prodotto;
- i prezzi di vendita (franco azienda e nella vendita finale del prodotto);
- l'(gli) imballaggio(i) / le modalità di presentazione utilizzati.

Il raggruppamento, inoltre, fornirà dati economici sulla filiera che consentiranno di verificare la sua rappresentatività per il prodotto in questione, segnatamente: numero di produttori, di addetti alla trasformazione e alla valorizzazione membri del raggruppamento, rispettivi volumi di produzione, numero di utilizzatori della denominazione non membri del raggruppamento, valutazione della quantità totale della produzione dei membri e dei non membri, nonché gli statuti.

4.4 Denominazione da registrare (art. 6 cpv. 2 lett. b)

Il registro delle DOP e delle IGP permette di proteggere nomi designanti prodotti con un'origine. La denominazione da registrare deve quindi essere utilizzata e già presente sul mercato.

La denominazione da proteggere è il nome di una **regione**, di un **luogo** o di un **Paese**. Una **denominazione tradizionale** (non geografica), percepita come riferimento indiretto a un luogo geografico per un uso in atto da diversi anni, può essere registrata come DOP o IGP. A titolo d'esempio di denominazioni tradizionali registrate possono essere citate "Sbrinz", "Tête de Moine", "Poire à Botzi" o "Abricotine".

Le **denominazioni generiche** non possono essere registrate come DOP o IGP (art. 16 cpv. 3 LAgr). Possono, invece, essere protette se sono integrate con un elemento geografico e le altre condizioni relative alla registrazione sono adempiute. Le **denominazioni specifiche** (carne, formaggio), **i termini comuni descrittivi** o **le designazioni protette ai sensi di un'altra legislazione** (montagna o alpe⁷, biologico⁸) possono comporre la DOP o l'IGP, ma sono ugualmente esclusi dal campo di protezione. La protezione delle denominazioni composte dai termini succitati, si limita all'associazione dei termini della denominazione (p.es. Pane di segale vallesano).

In virtù dell'articolo 4a, se una domanda di registrazione concerne una denominazione identica già registrata e la **denominazione omonima** da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati. L'utilizzo della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall'utilizzo di quella già registrata, al fine di garantire un trattamento equo dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

In virtù dell'articolo 4b, un nome non può essere registrato come DOP o IGP se corrisponde al **nome di una varietà vegetale** o di **una razza animale** e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Pertanto il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere registrato se il rischio d'inganno è escluso. È questo il caso, in particolare, se la denominazione è identica a quella di una varietà vegetale o di una razza animale locale che non ha lasciato la propria regione di origine o se il nome della varietà vegetale o della razza animale può essere modificato.

4.5 Dimostrare che la denominazione non è generica (art. 4 e art. 6 cpv. 2 lett. c)

Sono considerate generiche le denominazioni di prodotti che si riferiscono al luogo o alla regione in cui tali prodotti sono stati inizialmente ottenuti o commercializzati e che oggi sono divenuti nomi comuni per i prodotti in questione. Il nome geografico è passato nell'uso corrente e caratterizza una categoria di prodotti identici che non necessariamente provengono dalla regione cui si riferisce il nome. A titolo d'esempio possono essere citati i berliner, il sapone di Marsiglia o gli hamburger.

L'ordinanza precisa che il raggruppamento richiedente è tenuto a dimostrare che la denominazione da registrare non è generica. Possono essere presi in considerazione tutti i fattori in grado di fornire questa prova. Gli elementi di prova possono pertanto essere definizioni del prodotto (dizionari, manuali tecnici,

⁷ Ordinanza dell'8 novembre 2006 concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA; RS 910.19)

⁸ Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18)

ecc.), sentenze di tribunale, accordi internazionali relativi alla protezione delle indicazioni di provenienza, indagini presso i consumatori, volume delle imitazioni, riferimenti utilizzati nell'etichettatura e nella pubblicità e qualsiasi altro elemento pertinente.

L'indagine presso i consumatori, o studio demoscopico, costituisce un mezzo di prova ammissibile. Per questo tipo di indagine, quanto più il numero di persone intervistate è elevato, tanto più il risultato è affidabile. Una base di 1000 persone costituisce un riferimento minimo. Le persone intervistate devono essere rappresentative della popolazione svizzera, e quindi provenire da tutte le regioni linguistiche. Tra queste, soltanto coloro che conoscono la denominazione servono come base per l'interpretazione dello studio demoscopico⁹. Il progetto d'indagine demoscopica sarà sottoposto all'UFAG che esaminerà la sua pertinenza con gli obiettivi fissati.

4.6 Dimostrare che il prodotto proviene dall'area geografica: fascicolo storico (art. 6 cpv. 2 lett. d)

Si tratta di descrivere la storia del prodotto onde dimostrare la sua esistenza storica e attuale nell'area geografica rivendicata. Gli elementi chiave della storia del prodotto consentono di fornire la prova dell'uso del nome e della notorietà del prodotto. Il riconoscimento di una DOP o di un'IGP non ha lo scopo di creare nuove denominazioni, bensì di riconoscere l'esistenza di un prodotto venduto sotto una certa denominazione. Non è fissato un numero minimo di anni per valutarne il radicamento storico, tuttavia i prodotti di recente creazione non possono essere riconosciuti come DOP o IGP.

Ai fini dell'esame del fascicolo sono particolarmente utili elementi quali le prime testimonianze dell'utilizzo del nome, corredate, laddove possibile, dalle prime descrizioni del prodotto e, se del caso, del metodo di trasformazione. Si privilegeranno le citazioni e i riferimenti letterari che consentono di fissare storicamente il prodotto al luogo, soprattutto dal profilo delle cognizioni tecniche. In allegato al fascicolo sarà elencata la bibliografia pertinente. In mancanza di riferimenti scritti (documenti commerciali, elementi letterari o gastronomici, documenti etnologici, etichette attuali o antiche, ecc.), è possibile citare testimonianze orali.

4.7 Tracciabilità del prodotto (art. 6 cpv. 2 lett. d)

Per tracciabilità del prodotto s'intende il sistema che consente di seguirlo dalla produzione alla commercializzazione. L'elenco degli obblighi definisce un'area geografica e, secondo la definizione della DOP o dell'IGP, sarà necessario fornire prove del luogo in cui avvengono le varie fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione:

- per gli animali (carne): luogo d'allevamento, di macellazione e di sezionamento;
- per i vegetali: luogo di coltivazione e di stoccaggio;
- per i prodotti silvicoli (legname tondo): luogo di coltivazione e di stoccaggio;
- per i prodotti trasformati: origine delle materie prime (ripartizione tra quelle provenienti dalla zona e quelle al di fuori della zona) e luogo di trasformazione;
- per i prodotti elaborati: luogo d'elaborazione;
- se del caso, per i prodotti imballati: il luogo d'imballaggio.

Deve essere fornita una descrizione del sistema che permetta di garantire la tracciabilità del prodotto nelle varie fasi di produzione-trasformazione-elaborazione fino alla commercializzazione. L'accento va posto soprattutto sui marchi di tracciabilità indelebili, qualora la natura del prodotto lo consenta.

⁹ Cf. TAF B-4820/2012 – Absinthe, Fée verte, La Bleue

4.8 Fornire gli elementi della tipicità del prodotto legata all'ambiente geografico (art. 6 cpv. 2 lett. e)

Secondo la definizione di DOP deve esistere un legame oggettivo molto stretto ("essenzialmente" o "esclusivamente", art. 2 cpv. 1 lett. b) tra la qualità del prodotto e la sua origine geografica intesa in senso lato, ovvero come l'insieme di fattori umani (cognizioni tecniche, usi e conoscenze culturali antichi e costanti, radicamento sociale e locale del prodotto nella rispettiva area di produzione) e naturali (dati geo-pedologici, condizioni orografiche o climatiche, fattori edafici).

Fattori umani

In questa parte occorre elencare dettagliatamente gli elementi delle cognizioni tecniche specifiche che servono per elaborare il prodotto, di cui al capitolo "Metodo di fabbricazione" dell'elenco degli obblighi. Sono gli usi locali (anche leali e costanti per le DOP) che circondano un prodotto, ovvero gli usi della produzione e della trasformazione specifici e condivisi nell'area geografica. Le cognizioni tecniche devono comportare almeno una competenza particolare e basarsi sulle pratiche e le competenze attuali che contribuiscono al legame tra il prodotto e la sua origine geografica. A tale titolo si richiede una coerenza perfetta con la rubrica "Metodo di fabbricazione" dell'elenco degli obblighi, escludendo ogni riferimento a pratiche non codificate nell'elenco degli obblighi o a pratiche ormai scomparse.

Esempi:

- selezione delle materie prime da parte degli operatori;
- tipo di alimentazione degli animali;
- tipo di forma utilizzato;
- metodi di produzione particolari (scelta, orientamento della selezione di razze, di varietà, tecniche di trasformazione, presentazione dei prodotti ...).

Fattori naturali

Questa parte è costituita da una descrizione delle caratteristiche del contesto: fattori naturali che spiegano la localizzazione della produzione nell'area, caratteristiche del contesto adattate al tipo di trasformazione utilizzato / alla conservazione del prodotto (se utilizzate), caratteristiche del contesto che influenzano le tecniche e gli usi attuali o che conferiscono alla materia prima delle particolarità.

Esempi:

- tipi di suolo o sottosuolo;
- topografia (rilievi, terreni declivi, ...);
- clima, microclima;
- vegetazione, paesaggio.

Il legame con l'ambiente geografico è composito e varia a seconda del prodotto. Per una domanda di DOP, è più indicato descrivere con precisione quanto sta alla base della relazione tra territorio e tipicità del prodotto per quanto riguarda le varie fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione. È indispensabile dimostrare l'effetto del fattore naturale sulla qualità e le caratteristiche del prodotto. Occorre quindi stabilire cosa contraddistingue il prodotto dai suoi simili e fornire prove oggettive e misurabili. Per l'IGP questa caratteristica non deve essere predominante o esclusiva, come nel caso della DOP, e il legame può essere meno stretto.

Per ambiente geografico¹⁰ s'intendono le risorse e i vincoli specifici dell'area geografica dal profilo fisico (fattori naturali) e umano (cognizioni tecniche). L'ambiente geografico rappresenta l'interazione di questi due fattori creatasi con il passare del tempo.

¹⁰ Studio del PFZ-IER "Le lien au terroir"

Per tipicità s'intendono le caratteristiche oggettive o soggettive che fanno del prodotto un genere unico e diverso dagli altri appartenenti alla famiglia di riferimento e che richiamano le caratteristiche del prodotto finito, le pratiche legate alla produzione delle materie prime, la trasformazione e l'elaborazione nonché la rappresentanza socio-culturale che hanno i produttori e i consumatori del prodotto.

A titolo d'esempio, di seguito vengono riportati elementi costitutivi della tipicità di un prodotto.

In riferimento alla materia prima: unità pedo-climatica dell'area di produzione, biodiversità, varietà vegetali dominanti, specie arboree forestali, specie o razza specifica, metodo di foraggiamento, metodo di gestione dei pascoli, metodo di gestione del bosco, natura e origine degli alimenti complementari, alimenti vietati, metodo di stoccaggio e raccolta, composizione specifica della materia prima, qualità meccaniche delle specie arboree forestali, eccetera.

In riferimento alla trasformazione: conservazione dei capisaldi della tipicità (p.es. latte crudo o tipo di foraggiamento del bestiame per il formaggio), stoccaggio, durata della trasformazione, attrezzature specifiche, tipo di taglio, cognizioni tecniche ingredienti (provenienza, tipo di coltura), additivi, forme e dimensioni, eccetera.

In riferimento all'elaborazione: condizioni e durata della stagionatura, dell'essiccazione, della maturazione, profilo organolettico del prodotto (definizioni vaghe quali "aromatico" sono insufficienti), consistenza, caratteristiche fisiche del prodotto silvicolo, eccetera.

L'area geografica legata alla denominazione è delimitata in funzione del legame con l'ambiente geografico. L'area geografica deve essere omogenea e coerente. La coerenza della dimensione dell'area geografica e della dispersione geografica è un elemento importante che può costare il mancato ottenimento della protezione. Se l'area geografica comprende tutto il territorio di un Paese, il raggruppamento richiedente dovrà dimostrare che le caratteristiche proprie del legame con l'ambiente geografico sono omogenee in tutto il Paese. Per questo motivo la registrazione di nomi di Paese o di denominazioni facenti riferimento all'intero territorio di un paese è più probabile per le IGP che per le DOP.

4.9 Descrivere i metodi locali, leali e costanti (art. 6 cpv. 2 lett. f)

La descrizione dei metodi locali, leali e costanti è facoltativa in quanto richiesta soltanto nel caso in cui tali metodi esistano. L'aspetto essenziale consiste nel comprovare che gli elementi a fondamento della tipicità sono stati consacrati dall'uso. Per uso s'intende l'uso collettivo o potenzialmente collettivo del nome riferito a un determinato prodotto, con caratteristiche precise e riconosciute dai produttori, dagli addetti alla trasformazione e all'elaborazione, nonché dai consumatori. Se il metodo attuale differisce per elementi fondamentali da questi metodi, tale evoluzione deve essere giustificata adducendo argomentazioni inerenti a tecnologia o sanità pubblica.

4.10 Redigere un riassunto della domanda di registrazione (art. 6 cpv. 2 lett. g)

Gli elementi del riassunto sono: nome, indirizzo, composizione del raggruppamento richiedente, nome del prodotto, protezione richiesta, tipo di prodotto, prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente, prova che la denominazione non è generica, fascicolo storico, tipicità del prodotto legata all'ambiente geografico, descrizione dei metodi locali, leali e costanti, elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto, principali caratteristiche, descrizione del metodo di fabbricazione, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità).

Il riassunto è il documento che sarà pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) nell'ambito della procedura di pubblicazione.

Si prega di utilizzare il modello in allegato.

5 Elenco degli obblighi (art. 7)

L'elenco degli obblighi è l'elemento principale della domanda. È il risultato del consenso raggiunto tra gli operatori della filiera sulla definizione del loro prodotto. Ha un ruolo importante visto che dovrà essere rispettato da chiunque desideri fregiarsi della denominazione dopo la sua registrazione. Rispecchia le particolarità del prodotto rispetto a un altro di base che risponde ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari.

L'elenco degli obblighi descrive i parametri che i vari attori della filiera sono tenuti a osservare per ogni fase di fabbricazione del prodotto. Tutti gli elementi devono essere definiti in maniera oggettiva e controllabili dagli organismi di certificazione. Inoltre, l'elenco degli obblighi non prevede deleghe di competenza al raggruppamento richiedente. La tipicità data dal legame con l'ambiente geografico deve essere ripresa in modo coerente nella formulazione dell'elenco degli obblighi, così come viene presentata nel fascicolo relativo alla domanda, soprattutto per quanto attiene ai punti "descrizione del prodotto" "metodo di fabbricazione" e "area geografica".

Nell'elenco degli obblighi il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione va menzionato come raggruppamento richiedente senza citarne il nome per esteso.

Tutti gli elementi dell'elenco degli obblighi devono essere conformi al diritto federale, segnatamente alla legge federale del 20 giugno 2014¹¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, alla LPM e alla legge federale del 21 giugno 2013¹² sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici.

Si prega di utilizzare il modello in allegato.

Si invita anche a consultare il nostro sito Internet¹³ alla sezione dedicata al registro, dove sono disponibili l'elenco delle denominazioni registrate, i relativi elenchi degli obblighi e le aree geografiche nonché i rispettivi riassunti.

5.1 Elementi obbligatori

5.1.1 Nome del prodotto (art. 7 cpv. 1 lett. a)

Il nome del prodotto comprende la denominazione di origine o l'indicazione geografica definita al punto 4.3.

Nella domanda, il raggruppamento deve precisare quali sono i termini (o associazione di termini) per i quali viene richiesta la protezione. L'elenco degli obblighi non può includere menzioni o termini che conferiscono valore quali "di fattoria", "di campagna", "verace", eccetera.

¹¹ LDerr; RS 817.0

¹² LPSt; RS 232.21

¹³ <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=it>

5.1.2 Delimitazione dell'area geografica (art. 7 cpv. 1 lett. b)

L'area geografica legata alla denominazione è delimitata in funzione del legame con l'ambiente geografico (punto 4.7). Sarà definita secondo i confini politici esistenti, dove il Comune costituisce l'unità minima. Si eviteranno aree non coerenti e sovrapposizioni non giustificate dalla tradizione. La delimitazione corrisponderà quindi a una lista di Comuni e/o Distretti e/o Cantoni. L'esclusione di Comuni all'interno di un'area coerente non è consentita. A tal riguardo, se un Cantone è menzionato nell'area geografica, occorre tener conto delle enclavi. La delimitazione della zona rivendicata sarà altresì motivata in stretto rapporto alla specificità del prodotto se la produzione si estende anche al di fuori dell'area proposta dal raggruppamento.

Se successivamente alla registrazione di una DOP o di un'IGP si verificano fusioni di Comuni o di Distretti facenti parte dell'area geografica, fanno fede i limiti dell'area geografica al momento della registrazione. Pertanto l'area geografica non può aumentare né diminuire a seguito di fusioni di Comuni o Distretti. Le corrispettive rettifiche vanno effettuate nel quadro di una modifica dell'elenco degli obblighi.

5.1.3 Descrizione del prodotto (art. 7 cpv. 1 lett. c)

La descrizione del prodotto deve comprendere le materie prime, le principali caratteristiche fisiche (pH, forma, peso, aspetto esteriore, consistenza), chimiche (presenza/assenza di additivi, di residui), microbiologiche (uso di fermenti, presenza di germi) e organolettiche (aroma, sapore, consistenza, colore, profilo visivo e organolettico). Per la descrizione di prodotti silvicoli e di prodotti silvicoli trasformati è necessario definire parametri diversi, segnatamente fisici o altri per precisarne le caratteristiche. Anche la presentazione del prodotto deve essere descritta ovvero va indicato se la protezione è richiesta per il prodotto fresco o trasformato, intero o tagliato, condizionato o sfuso. Ciò consente al raggruppamento richiedente di stabilire da quale e fino a quale stadio di trasformazione il prodotto presenta le caratteristiche della DOP o dell'IGP.

Le disposizioni orizzontali del diritto federale, come la legislazione sulle derrate alimentari, non devono essere riprese nell'elenco degli obblighi poiché sono comunque obbligatorie.

La descrizione del prodotto deve illustrare le proprietà specifiche derivanti dalla sua origine, ovvero le caratteristiche che permettono di distinguerlo oggettivamente da altri prodotti della stessa categoria. Questa parte deve essere dettagliata poiché si tratta di una componente essenziale della DOP o dell'IGP. Inoltre, la descrizione precisa del prodotto oggetto della domanda è importante perché determina la protezione che potrà essere offerta al nome del prodotto.

5.1.4 Descrizione del metodo di fabbricazione del prodotto (art. 7 cpv. 1 lett. d)

Il metodo di fabbricazione del prodotto, se riconosciuto, deve essere oggetto di una descrizione precisa cosicché qualsiasi produttore che vi si attenga possa fregiarsi della denominazione protetta. La descrizione deve contribuire a identificare l'essenza del prodotto. Per questo deve illustrare le tecniche attuate e le caratteristiche qualitative del prodotto finito, sottolineando le particolarità legate al prodotto.

Come precedentemente menzionato, le disposizioni obbligatorie di altre leggi o ordinanze federali non rientrano in questa descrizione in quanto devono comunque essere rispettate.

In caso d'incompatibilità tra l'elenco degli obblighi e la legislazione sulle derrate alimentari, prevale quest'ultima, giusta l'articolo 14 capoverso 3 LAgr. Le differenze vanno rettificate nel quadro di una modifica dell'elenco degli obblighi.

5.1.5 Organismo di certificazione (art. 7 cpv. 1 lett. e)

Un sistema di protezione come quello previsto per le DOP e le IGP è credibile soltanto se gli obblighi fissati dagli operatori della filiera sono controllati. Per questo chiunque utilizzi una denominazione protetta deve affidare a un organismo di certificazione il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto (art. 18 ordinanza DOP/IGP).

In tale contesto, è importante definire chiaramente i punti di controllo e i requisiti relativi al metodo e alla frequenza dei controlli¹⁴. Devono essere definiti anche la tracciabilità del prodotto e i marchi di conformità apposti sul prodotto. Il raggruppamento richiedente fornirà un certificato dell'organismo di certificazione che attesti che il sistema di tracciabilità e i punti di controllo, a prima vista, sono coerenti.

Il raggruppamento richiedente può indicare uno o più organismi di certificazione. Anche se nell'elenco degli obblighi sono menzionati diversi organismi di certificazione, è redatto un unico manuale di controllo per denominazione. Quest'ultimo è parte integrante dell'elenco degli obblighi.

5.2 Elementi facoltativi

5.2.1 Elementi specifici dell'etichettatura (art. 7 cpv. 2 lett. a)

Gli elementi specifici dell'etichettatura riguardano innanzitutto i marchi di tracciabilità con l'indicazione dell'organismo di certificazione. In caso di consenso generale in seno alla filiera, tale disposizione può essere anche impiegata per armonizzare la dimensione, la grafica e il logo della denominazione protetta.

Va segnalato che in virtù dell'articolo 16a dell'ordinanza DOP/IGP, sull'etichetta dei prodotti a denominazione protetta è obbligatorio riportare la menzione "denominazione di origine protetta", "denominazione di origine controllata¹⁵", o "indicazione geografica protetta" oppure la corrispettiva abbreviazione (DOP, DOC, IGP). Tale obbligo è finalizzato a far conoscere meglio ai consumatori questo tipo di protezione e le garanzie che offre, ad agevolare l'identificazione sul mercato dei prodotti che beneficiano di questa protezione e a facilitare i controlli. Pertanto non è più necessario specificarlo nell'elenco degli obblighi. Per quanto attiene alle denominazioni estere registrate in virtù dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP, si rinvia al punto 6.

5.2.2 Elementi relativi al condizionamento (art. 7 cpv. 2 lett. c)

È possibile limitare all'area geografica delimitata il condizionamento di un prodotto DOP o IGP, ivi comprese tutte le operazioni legate alla sua presentazione come affettare o grattugiare. Tuttavia, questo tipo di disposizione può essere accettata soltanto se necessaria, proporzionata e atta a tutelare la reputazione del prodotto DOP o IGP. Deve essere giustificata da motivazioni specifiche per il prodotto e mirare a preservarne le caratteristiche e la qualità nonché a garantirne l'origine e/o il controllo.

5.2.3 Descrizione della forma distintiva del prodotto (art. 7 cpv. 2 lett. b)

Il raggruppamento richiedente ha la possibilità di descrivere la forma distintiva del prodotto, se esiste. È il caso se il prodotto si distingue nettamente per la sua forma (aspetto esterno, caratteristiche fisiche) dagli altri prodotti comparabili. A titolo d'esempio, si può citare la DOP "Tête de Moine, Fromage de

¹⁴ Ordinanza del DFE dell'11 giugno 1999 sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP; RS 910.124)

¹⁵ La menzione "denominazione d'origine controllata" o la rispettiva abbreviazione DOC, usata per i vini, viene spesso preferita a DOP, meno conosciuta. Le due menzioni sono sinonimi e designano lo stesso tipo di protezione. Per questo una o l'altra menzione deve figurare sull'etichetta del prodotto.

Bellelay" la cui forma è inconfondibile. Se necessario, in caso d'impiego della forma distintiva del prodotto per un altro che non adempie le condizioni dell'elenco degli obblighi può essere applicato l'articolo 17 capoverso 3 lettera c.

6 Procedura di registrazione delle denominazioni estere (art. 8a)

L'ordinanza DOP/IGP consente la registrazione di denominazioni provenienti da aree geografiche di Paesi terzi. Pertanto, un raggruppamento rappresentativo di un prodotto con una denominazione estera può richiedere all'UFAG che questa sia protetta in Svizzera.

Anche in tal caso la domanda di registrazione deve adempiere le stesse condizioni richieste per le denominazioni svizzere: deposito della domanda di registrazione da parte di un raggruppamento rappresentativo, prova che la denominazione non è generica, consultazione della Commissione delle DOP e delle IGP e delle autorità federali interessate, decisione e pubblicazione del riassunto della domanda nel FUSC. Inoltre, la domanda può essere inoltrata soltanto se la denominazione è protetta nel suo Paese d'origine (cpv. 1). Le denominazioni estere, infine, devono essere conformi al diritto svizzero, analogamente a quelle elvetiche.

Le denominazioni che si riferiscono a un'area geografica transfrontaliera sono disciplinate ai sensi del capoverso 2. In tal caso più raggruppamenti possono presentare una domanda comune.

La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco) è trasmessa dal/dai raggruppamento/i richiedente/i all'UFAG sia direttamente sia tramite le autorità del Paese terzo interessato. Se è depositata in un'altra lingua l'UFAG può ordinare la traduzione o la trascrizione della denominazione in caratteri latini (cpv. 3 e 4).

Dal capoverso 5 risulta che i Cantoni non sono consultati in merito a tali domande.

Inoltre, se il raggruppamento richiedente non è rappresentato da un rappresentante domiciliato in Svizzera, deve designare un recapito in Svizzera (art. 11b legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶ sulla procedura amministrativa).

7 Procedura di modifica degli elenchi degli obblighi (art. 14)

I criteri fissati nell'elenco degli obblighi all'atto della registrazione di una denominazione non sono forzatamente definitivi e possono essere modificati su richiesta delle filiere qualora lo ritengano necessario. Tuttavia, una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi non è una semplice formalità. Infatti, le modifiche dell'elenco degli obblighi, eccezion fatta per quelle che rientrano nella procedura semplificata, sono soggette alla stessa procedura prevista per la registrazione.

Pertanto, si tratta sovente di un iter molto lungo considerato che i requisiti posti devono corrispondere alle condizioni fissate dalla base legale ed essere rispettati da tutti gli attori di una filiera interessata dalle modifiche richieste. Trattandosi di un processo collettivo è importante che la procedura sia ben recepita in seno alla filiera. Per questo motivo è utile riproporre di seguito i principi da rispettare in relazione alla domanda di modifica dell'elenco degli obblighi.

- Ogni domanda di modifica deve essere oggetto di un'ampia discussione e godere del consenso dei vari operatori, a tutti i livelli della filiera.
- La domanda di modifica è destinata a essere respinta se l'obiettivo è rendere meno severo l'elenco degli obblighi al punto che i criteri destinati a forgiare la tipicità del prodotto non possano

¹⁶ PA; RS 172.021

più essere rispettati. L'UFAG, infatti, valuta in maniera generale se la domanda non rimetta in questione la denominazione protetta.

- La prova della rappresentatività del raggruppamento è richiesta anche nel quadro di una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi. La domanda deve quindi essere corredata dal verbale dell'assemblea generale del raggruppamento durante la quale si è deciso di depositarla.
- Gli operatori di una filiera che hanno richiesto una modifica dell'elenco degli obblighi sono tenuti a rispettare l'elenco degli obblighi in vigore fintanto che la modifica non passa in giudicato, ovvero fino a quando non è iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Se le modifiche richieste vengono attuate prima della rispettiva registrazione l'organismo di certificazione può procedere a una notifica di non conformità con la segnalazione di un'irregolarità presso l'UFAG e i chimici cantonali competenti che può determinare la revoca della certificazione.

7.1 Procedura semplificata

La prassi relativa alla modifica dell'elenco degli obblighi ha dimostrato che è giustificato applicare una procedura semplificata (art. 14 cpv. 2) nei casi seguenti:

- designazione di un nuovo organismo di certificazione o eliminazione di quello vigente;
- modifica degli elementi specifici dell'etichettatura;
- modifica della descrizione dell'area geografica se le entità geografiche sono ridenominate, segnatamente in caso di fusione di Comuni.

Per quel che concerne i raggruppamenti di Comuni o Distretti, va precisato che questi devono appartenere all'area geografica esistente della DOP o IGP registrata. Qualsiasi estensione o limitazione dell'area geografica, invece, è sottoposta a procedura ordinaria.

Nella procedura semplificata la decisione dell'UFAG su simili domande può essere impugnata soltanto su ricorso senza applicazione della procedura d'opposizione e le autorità cantonali e federali nonché la Commissione delle DOP e delle IGP non sono consultate (art. 14 cpv. 3). Nell'ambito delle domande di modifica dell'elenco degli obblighi, invece, il raggruppamento deve altresì attestare la sua rappresentatività ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza DOP/IGP.

8 Procedura di cancellazione di una DOP o di un'IGP (art. 15)

L'ordinanza DOP/IGP prevede la possibilità di cancellare una denominazione su richiesta o d'ufficio se è accertato che il rispetto dell'elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati (cpv. 1). La cancellazione d'ufficio dovrebbe effettuarsi esclusivamente per ragioni debitamente giustificate, ossia in situazioni eccezionali.

Nel quadro di questa procedura, l'UFAG consulta in via preliminare le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione delle DOP e delle IGP e sente le parti in virtù dell'articolo 30a PA (cpv. 2).

La cancellazione è pubblicata nel FUSC (cpv. 3).

9 Esigenze minime per la registrazione di una DOP

Come già menzionato, solo i prodotti la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani (art. 2 cpv. 1 lett. b. dell'ordinanza DOP/IGP), possono fregiarsi di una DOP. La nozione dell'influenza del fattore naturale si traduce nel ruolo che può svolgere l'aspetto pedo-climatico dell'area geografica sulla specificità del prodotto. A seconda del tipo di prodotto, l'influenza del fattore naturale si valuta in maniera diversa. Per questo motivo sono stati fissati criteri diversi per le seguenti tipologie di prodotti: formaggi, prodotti

carnei e altri prodotti. La lista non è esaustiva, tuttavia deve consentire ai raggruppamenti che presentano una domanda per una DOP di fissare regole oggettive nell'elenco degli obblighi, a garanzia di un legame con il territorio rispetto ai punti fondamentali della DOP.

9.1 Formaggi

Per i formaggi DOP esistono cinque criteri basati sulla tradizione svizzera, che rientrano tra gli elementi fondamentali della tipicità dei formaggi svizzeri e che devono assolutamente essere rispettati ai fini dell'attribuzione della protezione.

Criteri relativi alla produzione e al metodo di fabbricazione di un formaggio DOP	Osservazioni
Latte prodotto senza insilati	Per i formaggi a pasta semidura, dura e extradura, la somministrazione d'insilato alle vacche da latte è sempre stata vietata a causa della presenza di batteri butirrici nel foraggio in grado di provocare il rigonfiamento delle forme. Il foraggiamento senza insilati deriva quindi da pratiche costanti nelle aziende fornitrici di latte per la produzione casearia. L'influsso del fattore naturale si traduce, inoltre, nella diversità dei pascoli dell'area geografica di cui sono stati riconosciuti scientificamente gli effetti sulle caratteristiche organolettiche del latte, del burro e del formaggio. L'insilato d'erba ottenuto dallo sfalcio precoce, contrariamente al raccolto di fieno secco che raggiunge generalmente una certa maturazione, comporta una perdita della diversità della flora dei pascoli.
Lavorazione rapida del latte entro le 24 ore	La lavorazione rapida del latte allo stato fresco ne assicura una migliore qualità. La conservazione del latte crudo oltre le 24 ore comporta un elevato rischio che si sviluppino batteri o germi nocivi alla produzione casearia.
Inoculazione di colture tipiche (solo inoculazione indiretta), nessun additivo o ausilio tecnologico tranne acqua, sale e presame	Per ogni tipo di formaggio esistono colture specifiche che contribuiscono alla tipicità del prodotto.
Latte crudo per i formaggi a pasta semidura, dura e extradura e latte sottoposto a trattamento termico per i formaggi a pasta molle e freschi	La flora naturale del latte è strettamente legata all'ambiente geografico e garantisce una qualità organolettica del latte, e quindi del formaggio, riconducibile al territorio dell'area geografica. Sottoporre il latte a trattamento termico o meccanico prima della fabbricazione ne distruggerebbe la flora microbica e ciò renderebbe necessaria l'aggiunta di fermenti lattici standardizzati e impoverirebbe la qualità organolettica specifica del formaggio.

Criteri relativi alla produzione e al metodo di fabbricazione di un formaggio DOP	Osservazioni
Durata di affinamento che consente di esprimere il potenziale organolettico del formaggio	Le condizioni d'affinamento dei formaggi hanno una grande influenza sul gusto e sugli aromi. Per poter esprimere le proprie caratteristiche specifiche, ogni tipo di formaggio deve aver raggiunto la maturazione che dipende dalla durata di affinamento. Ad esempio, un formaggio a pasta semidura può raggiungere il suo potenziale organolettico già con una stagionatura di due mesi mentre per uno a pasta extradura sono necessari almeno 24 mesi.
Criteri supplementari per il formaggio d'alpe	
Principio aziendale: latte munto e trasformato nell'azienda d'estivazione	Questo principio è volto a garantire una qualità del latte ottimale in un periodo dove possono essere raggiunte temperature elevate. I lunghi tragitti di trasporto del latte, spesso su vie trafficate, associati al caldo estivo possono infatti danneggiare le molecole grasse del latte e provocare problemi di trasformazione e di alterazione del gusto del formaggio.
Scrematura naturale	Lo stoccaggio del latte serale in contenitori provoca la formazione spontanea di panna che è più facile rimuovere in modo naturale.

9.2 Prodotti carnei

Per i **prodotti carnei**, la dimostrazione dell'influenza del fattore naturale è più difficile. L'alimentazione degli animali incide sulla qualità della carne e quindi la diversità e la specificità della flora dell'area geografica riveste notevole importanza. È essenziale, dunque, non soltanto che gli alimenti per animali provengano dall'area geografica, bensì che rispecchino la diversità vegetale. L'apporto di alimenti concentrati e di proteine nell'ingrasso di animali da macello riduce, per forza di cose, il legame con il suolo se questo apporto rappresenta la parte essenziale dell'alimentazione degli animali. Inoltre, bisogna fare una distinzione tra le varie specie animali poiché non trasformano il cibo allo stesso modo.

Dai vari studi condotti su diversi tipi di animali si evince che per l'insieme dei prodotti di origine animale, l'impronta diretta del territorio sulla qualità della carne è probabilmente più modesta di quella nella produzione lattiera, soprattutto per i ruminanti. Tuttavia, la razza, i sistemi d'allevamento (tipo estensivo) e il peso degli animali alla macellazione hanno un'influenza più o meno marcata sulla qualità che si può attribuire all'origine.

Questa lista di criteri non è esaustiva, tuttavia un'alimentazione e una pratica specifica d'ingrasso sembrano essere in ogni caso il caposaldo di un insieme di esigenze a garanzia dell'influenza dei fattori naturali sulla tipicità del prodotto. I criteri sono valutati in funzione del tipo di domanda e, in mancanza di una razza locale, l'accento sarà posto sugli altri criteri. Per una domanda di registrazione per la carne bovina, caprina od ovina, sarà data maggiore valenza al tipo di foraggio grezzo e al pascolo estensivo mentre per la carne suina i criteri preponderanti saranno quelli relativi alla durata di crescita o all'età e al peso alla macellazione.

Criteria relativi alla produzione e al metodo di fabbricazione di prodotti carnei DOP	Osservazioni
Razza locale	In mancanza della razza , varietà di animali con caratteristiche specifiche riconosciute (crescita lenta, colore o struttura della carne).
Pratica d'ingrasso specifica dell'area geografica	Le conoscenze in materia di selezione e la scelta di tipi di produzione (età, genere), la durata di crescita dell'animale nonché un'età e un peso minimi contribuiscono alla specificità e alla differenziazione del prodotto finale.
Alimentazione degli animali specifica dell'area geografica	<ul style="list-style-type: none"> • L'allevamento (all'aperto, estensivo, modalità della fase di finissaggio) influisce sulle caratteristiche della muscolatura e sulle condizioni di maturazione delle carni, costituendo, quindi, i principali parametri della variazione della qualità. • Definizione di una quota minima di foraggio grezzo proveniente dall'area geografica per i bovini, i caprini e gli ovini. Per i suini, deve essere fissata la quantità di foraggi provenienti dall'area geografica e/o tipici (latticello, patate cotte, barbabietole da foraggio). • Limitazione dell'apporto di alimenti complementari, soprattutto di concentrati e proteine siccome non forniscono elementi che contribuiscono alla formazione della tipicità del prodotto con un legame con l'area geografica.

9.3 Altri prodotti

Criteria relativi alla produzione e al metodo di fabbricazione di altri prodotti DOP	Osservazioni
Prodotti di panetteria – pasticceria - biscotteria	
Gli ingredienti principali del prodotto (farina, uova, burro, latte, ecc.) devono essere ottenuti nell'area geografica.	Quanto maggiore è la quantità di un ingrediente nel prodotto finito, tanto più questo deve provenire dall'area geografica. Inoltre, se l'ingrediente dà il nome al prodotto finito, dovrà provenire dall'area geografica anche se è presente in piccole quantità.
Prodotti di origine vegetale	
Varietà specifica	
Prodotti silvicoli e prodotti silvicoli trasformati	
Specie forestale	

9.4 Alimentazione degli animali per i prodotti di origine animale

Gli alimenti per animali e, se del caso, gli additivi destinati agli animali devono essere descritti il più precisamente possibile nell'elenco degli obblighi, preferibilmente sotto forma di lista positiva (p.es. per i ruminanti lista positiva delle materie prime autorizzate nell'alimentazione complementare degli animali).

Se non è tecnicamente possibile garantire che la totalità degli alimenti per animali provenga dall'area geografica delimitata, è data la possibilità di integrarne altri non provenienti da detta area a condizione che ciò non alteri la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico.

Gli alimenti per animali che non provengono dall'area geografica delimitata non devono in alcun caso rappresentare più del 30 per cento della razione totale in sostanza secca e su base annua. L'elenco degli obblighi deve dunque indicare nel dettaglio la qualità e la quantità degli alimenti per animali, precisando per ognuno di essi se è ricavato o no dall'area geografica proposta.

10 Periodo transitorio per i prodotti non conformi all'elenco degli obblighi (art. 17a)

10.1 Dopo la registrazione della denominazione (cpv. 1)

I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati che non adempiono le condizioni per l'impiego di una DOP o di un'IGP registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni a partire da tale data.

10.2 Dopo la modifica dell'elenco degli obblighi di una denominazione protetta (cpv. 2)

Se l'elenco degli obblighi è modificato conformemente all'articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializzati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

11 Organismi di certificazione

Gli organismi di certificazione accreditati sono consultabili sul sito Internet della SECO, sotto:

<http://www.seco.admin.ch/sas/00206/index.html?lang=it>

12 Aiuto finanziario

La strategia della qualità mira anche a conquistare una leadership qualitativa in un contesto di concorrenza internazionale e ad accrescere il valore aggiunto. L'orientamento della catena di valore verso i principi dello sviluppo sostenibile è un ambito di intervento importante in tale ottica. Il Consiglio federale, nel messaggio sulla Politica agricola 2014-2017, ha proposto di sostenere maggiormente questo approccio con l'intento di rendere le varie catene di valore della filiera agroalimentare più competitive a fronte della concorrenza internazionale puntando sull'unicità dei prodotti.

Il vigente articolo 11 LAgri è diventato uno strumento fondamentale per promuovere e sostenere la strategia della qualità. Permette di incentivare le misure volte a migliorare o a garantire la qualità o la sostenibilità.

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁷ sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) consente di sostenere attraverso aiuti finanziari i progetti innovativi in

¹⁷ RS 910.16

grado di ripercuotersi positivamente sulla sostenibilità o sulla qualità dei prodotti agricoli e di accrescere il valore aggiunto dell'agricoltura.

Possono essere concessi aiuti finanziari per:

- a. lo sviluppo, l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di standard di produzione che garantiscono un valore aggiunto nei settori della qualità e della sostenibilità dell'agricoltura e della filiera alimentare (standard di produzione);
- b. lo sviluppo e l'attuazione di progetti innovativi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (progetti innovativi).

Possono beneficiare di un aiuto finanziario l'accesso e la partecipazione a programmi per la qualità o la sostenibilità che pongono esigenze chiaramente superiori alle esigenze minime legali (p.es. prodotti DOP o IGP, prodotti bio o prodotti ottenuti da un metodo di allevamento particolarmente rispettoso delle esigenze della specie o da una produzione rispettosa delle risorse naturali).

In virtù di questa ordinanza, i raggruppamenti richiedenti possono presentare una domanda di aiuto finanziario per un esame preliminare. Maggiori informazioni sul sito Internet dell'UFAG sotto: Strumenti > Promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/foerderung-von-qualitaet-und-nachhaltigkeit.html>).

13 Recapiti utili

- Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Promozione della qualità e delle vendite, Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berna, tel.: +41(0)58 463 27 63, fax: +41(0)58 463 26 34.
- Istituto federale della proprietà intellettuale, Divisione Marchi, Stauffacherstrasse 165, CH-3003 Berna, tel.: +41(0)31 377 77 77, fax: +41(0)31 377 77 78.
- SECO, Servizio d'accreditamento svizzero, CH-3003 Berna; tel.: +41(0)58 463 35 11.

Allegati:

Modello di riassunto (punto 4.9)

Modello di elenco degli obblighi (punto 5)